



La CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Sez. I Civile

composta dai magistrati:

Dott. Leila Maria Sanna	Presidente
Dott. Cinzia Casanova	Consigliere
Dott. Massimo Caiazzo	Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento di reclamo n. 113 R.G. del 2018 promosso da

[omissis - IL CASO.it] [omissis - IL CASO.it] **AS**

(Cf. [omissis - IL CASO.it])

domiciliata in VIA CAMPANELLA 15 41121 MODENA, rappresentata e difesa dagli avv.ti GUIDOTTI ROLANDINO e VERRI BARBARA

RECLAMANTE

CONTRO

[omissis - IL CASO.it][omissis - IL CASO.it](Cf. [omissis - IL CASO.it] )



domiciliato in VIALE [omissis - IL CASO.it]

[omissis - IL CASO.it] **SPA** (Cf. [omissis - IL CASO.it] )

domiciliata in C.SO [omissis - IL CASO.it]

[omissis - IL CASO.it][omissis - IL CASO.it]( [omissis - IL CASO.it] )

[omissis - IL CASO.it] **& C. SAS DI [omissis - IL CASO.it] DAILA** (Cf. [omissis - IL CASO.it] )

[omissis - IL CASO.it] (Cf. [omissis - IL CASO.it] )

[omissis - IL CASO.it] **DAILA** (Cf. [omissis - IL CASO.it] )

[omissis - IL CASO.it][omissis - IL CASO.it](Cf. [omissis - IL CASO.it] )

non costituiti

RECLAMATI

Con la partecipazione del

**PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE  
D'APPELLO**

Con atto di citazione del 3 luglio 2017 la società [omissis - IL CASO.it] **CASO.it**  
, socia di [omissis - IL CASO.it] s.p.a., ha evocato in giudizio gli  
amministratori [omissis - IL CASO.it][omissis - IL CASO.it] e [omissis - IL CASO.it][omissis - IL CASO.it] proponendo nei loro  
confronti, tra l'altro, azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 bis c.c. al  
fine di sentirli condannare al risarcimento del danno in favore di [omissis - IL CASO.it]



[omissis - IL CASO.it][omissis - IL CASO.it]con istanza in data 5 dicembre 2017, ha chiesto al Tribunale di Genova la nomina ai sensi dell'art. 78 c.p.c., di un curatore speciale per [omissis - IL CASO.it]S.p.a.

Si sono costituiti nel procedimento [omissis - IL CASO.it]che si è opposta all'accoglimento dell'istanza, il presidente del collegio sindacale, il quale ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere per essersi il curatore speciale, nella sua persona, già costituito nei procedimenti per i quali avrebbe dovuto essere nominato, e l'amministratore [omissis - IL CASO.it]

Il Tribunale, esclusa l'esistenza di un potere rappresentativo ex lege in capo al presidente del collegio sindacale e ritenuta la sussistenza dei presupposti per la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., ha provveduto in conformità all'istanza.

Avverso il provvedimento ha proposto reclamo [omissis - IL CASO.it] sostenendo l'inapplicabilità alla fattispecie dell'istituto disciplinato da l'art. 78 c.p.c. e la necessità di interpretare l'art. 2393 bis, 3° comma, cod.civ. nel senso che la legge abbia inteso individuare nel presidente del collegio sindacale il curatore speciale ex lege deputato a rappresentare la società nel giudizio di responsabilità ivi previsto.

Si è costituito [omissis - IL CASO.it][omissis - IL CASO.it] il quale ha contestato la legittimazione e l'interesse ad agire di [omissis - IL CASO.it]per la riforma del provvedimento di nomina del curatore speciale, ha contestato che l'art. 2393 bis, 3° comma, c.c. attribuisca al presidente del collegio sindacale un potere di rappresentanza ex lege della società e ha evidenziato che una siffatta rappresentanza dovrebbe comunque essere esclusa quanto meno in relazione alla contestuale azione di nullità del contratto di agenzia proposta da [omissis - IL CASO.it]nella suddetta causa .



Si è costituita [omissis - IL CASO.it] s.p.a. in persona del Presidente del Collegio Sindacale, quale curatore speciale ex art.2393-bis comma 3 c.c., rimettendosi a giustizia.

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione di [omissis - IL CASO.it] ad impugnare il provvedimento di nomina del curatore speciale, sollevata da [omissis - IL CASO.it] [omissis - IL CASO.it] sul presupposto della carenza, in capo alla reclamante, di un apprezzabile interesse. L'eccezione non è fondata. [omissis - IL CASO.it] socia di [omissis - IL CASO.it] e parte attrice nel giudizio nell'ambito del quale si è posta la questione della rappresentanza della società, a sua volta litisconsorte necessaria e titolare del diritto fatto valere, in forza del disposto dell'art.2393 bis, 1° comma, cod.civ., dalla socia, è stata convenuta dallo stesso [omissis - IL CASO.it] nel procedimento di nomina del curatore speciale, procedimento che essa stessa sarebbe stata legittimata a promuovere. Da tale legittimazione deriva quella ad impugnare il provvedimento emesso dal giudice adito.

Ciò premesso, si osserva che [omissis - IL CASO.it] nell'espone le ragioni del proprio reclamo, ha sostenuto, in primo luogo, che non ricorrerebbe nella fattispecie un'ipotesi di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, tale da legittimare il ricorso alla nomina di un curatore speciale, ai sensi dell'art.78 c.p.c., ponendosi piuttosto un mero problema di “stallo” all'interno dell'organo gestorio, chiamato a nominare un difensore ai fini della costituzione della società nel giudizio di responsabilità. In secondo luogo ha sostenuto che l'art.2393 bis 2° comma cod.civ., il quale prevede che “la società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale” debba essere interpretato nel senso che il legislatore ha inteso individuare nel presidente del collegio sindacale il curatore speciale ex lege deputato a rappresentarla nel giudizio di



responsabilità promosso dalla minoranza qualificata dei soci. Per tale ragione sarebbe censurabile il provvedimento reclamato, a sostegno del quale il Tribunale ha evidenziato che l'attribuzione di un potere di rappresentanza al presidente del collegio sindacale avrebbe richiesto una esplicita indicazione nel testo della norma e ha sostenuto che la notifica ad esso avrebbe la mera funzione di consentire alla società di assumere le proprie determinazioni in merito alla costituzione in giudizio e di informare l'organo di controllo dei fatti posti a fondamento dell'azione.

Ritiene il Collegio che possa escludersi, alla stregua di un criterio interpretativo fondato su una presunzione di razionalità della legge, che il 3° comma dell'art.2393 bis cd.civ. persegua il mero scopo di dare notizia dell'azione di responsabilità all'organo di controllo; ciò in quanto la norma prevede non già la notifica dell'atto di citazione a tale organo in persona del suo presidente, bensì la notifica della citazione alla società "anche in persona del presidente del collegio sindacale". Ciò da un lato significa che lo scopo della disposizione è quello di "raggiungere" la società, con l'atto destinato a renderla parte del giudizio, per una strada diversa, eventualmente alternativa, rispetto alla sua citazione in persona del legale rappresentante, dall'altro indubbiamente comporta l'attribuzione, alla persona fisica del presidente, di un potere di rappresentanza della società destinataria dell'atto, quanto meno nella fase della *vocatio in ius*, pur rimanendo da stabilire se la rappresentanza sia limitata alla ricezione della notifica, esaurendo il proprio scopo con il porre la società in condizione di far valere nel giudizio di responsabilità il proprio interesse, anche contrapposto a quello del legale rappresentante, o se debba ritenersi estesa alla partecipazione al giudizio.



Se tuttavia, come dianzi osservato, lo scopo della norma è quello di tutelare la società, nella fase di instaurazione del rapporto processuale, da possibili condotte per essa pregiudizievoli poste in essere dal legale rappresentante in conflitto di interessi, non può, in tale fase, trovare applicazione l'art.78 c.p.c., il quale ha, secondo un indirizzo giurisprudenziale pacifico, un mero "carattere sussidiario" (Cassazione 10/08/1982, n. 4491; Cfr. anche Cassazione 26/10/1981, n. 5591, per il quale la predetta norma "trova applicazione se manchi in sede propria una norma particolare diretta all'eliminazione del conflitto, mentre, quando in una determinata materia l'ordinamento giuridico appresti un rimedio diverso o diversamente disciplinato per l'ipotesi di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, deve farsi richiamo a tale rimedio speciale").

Per quanto riguarda la successiva fase della partecipazione (eventuale) al giudizio, ritiene la Corte sia condivisibile l'opinione, espressa in dottrina, per la quale la decisione sulla costituzione nella causa e sulla condotta processuale da assumere in relazione all'azione proposta dalla minoranza dei soci non possa che essere, sulla base di una interpretazione sistematica coerente, riservata all'assemblea, alla quale è attribuita dalla legge l'espressione della volontà sociale in relazione all'azione di responsabilità; non solo la sua deliberazione (artt. 2364, n. 4, 2364 bis, n. 3, 2393 cod.civ.) ma anche, nell'ipotesi di iniziativa assunta dalla minoranza dei soci, la decisione di rinunciarvi; ciò in forza del richiamo dell'art.2393 bis cod.civ all'ultimo comma del'art.2393 cod.civ.

Sulla scorta di tale premessa va evidenziato che l'assemblea, investita della questione, potrebbe decidere di aderire all'azione di responsabilità ma anche di contrastarla, sostenendo le ragioni dell'organo amministrativo nei cui



confronti sia stata promossa, per cui, proprio perché non è attribuita all'organo gestorio la facoltà di esprimere, in tale materia, la volontà della società, non è ipotizzabile ex ante alcun conflitto di interesse che giustifichi, prima ancora del pronunciamento dell'assemblea, la nomina di un curatore speciale per la fase successiva alla vocatio in ius.

Ne consegue che non ricorrevano, nel caso in esame, i presupposti per la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art.78 c.p.c. in relazione alla causa di responsabilità promossa ai sensi dell'art.2393 bis cod.civ. Rimane valida la nomina in relazione all'azione di annullamento del contratto di agenzia contestualmente proposta da [omissis - IL CASO.it]

Il reclamo va quindi, in tali limiti, accolto.

La novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte, in parziale riforma del provvedimento reclamato, respinge l'istanza di nomina di un curatore speciale alla società [omissis - IL CASO.it] s.p.a. il relazione all'azione di responsabilità promossa nei confronti di [omissis - IL CASO.it][omissis - IL CASO.it] ai sensi dell'art.2393 bis cod.civ;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento

Così deciso in Genova il 02/05/2018

Il Presidente

